



LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/02/1998 n. 3

Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, al fine di favorire l'attuazione delle politiche di programmazione economica e pianificazione territoriale, provvede, nel rispetto degli articoli 60 e 61 dello Statuto, alla riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., anche ai fini del proprio concorso alla ricapitalizzazione della Società.

1. La Regione per realizzare le proprie partecipazioni in società individua nella FI.L.S.E. lo strumento attraverso cui unificare le partecipazioni regionali.

TITOLO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE

28 DICEMBRE 1973 N. 48

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. Sp.A.) é sostituito dal seguente:

"3. Oltre alla Regione possono essere soci della FI.L.S.E. gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le banche, le società con partecipazione pubblica, le associazioni di categorie economiche, i consorzi tra gli enti, società ed associazioni predetti, nonché altre aziende private in grado di contribuire al perseguimento delle finalità societarie".

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 48/1973 é sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Finalità)

1. La FI.L.S.E. é strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.
2. La FI.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.
3. La FI.L.S.E. coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.
4. L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto, delle seguenti finalità:
 - a) la creazione ed il potenziamento - in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo e del Piano Territoriale Regionale - di aree idonee agli insediamenti produttivi o di altre iniziative imprenditoriali, la creazione ed il potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi, la realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
 - b) l'attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo mediante:
 - 1) l'elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
 - 2) la promozione ed il sostegno all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a poli scientifici e tecnologici;
 - 3) la prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;
 - c) la prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della Regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
 - d) la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
 - e) l'incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e la realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
 - f) la gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
 - g) la realizzazione e la gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni."

Articolo 4

(Modifica all'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 48/1973 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Modalità di intervento)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la FI.L.S.E., in conformità alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo:

a) promuove, con partecipazioni anche di maggioranza, la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;

b) partecipa, con quote di capitale anche di maggioranza, a consorzi e società già esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e);

c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), comprese quelle strumentali al perseguimento delle finalità societarie;

d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;

e) effettua le attività di cui all'articolo 2, lettere f) e g), direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti locali o di altri Enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale. In tali casi il capitale sociale apportato dalla FI.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la FI.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

2) Lo statuto della FI.L.S.E. stabilisce i limiti e le modalità per i suddetti tipi di operazioni nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) ed e), la rappresentanza della FI.L.S.E. negli organi direttivi e di controllo delle società e degli enti di cui entra a far parte".

Articolo 5

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 4, l'articolo 5 comma 2 e l'articolo 6 della l.r. 48/1973 sono abrogati.

Articolo 6

(Modifica dell'articolo 8)

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 48/1973, la parola "trimestre" è sostituita dalla seguente: "semestre".

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO- FI.L.S.E. S.p.A.

Articolo 7

(Aumento di capitale)

1. La Giunta regionale, con l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 61 dello Statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. fino ad un valore capitale di lire 7.500.000.000 in occasione dell'aumento di lire 15.000.000.000 del capitale sociale, da attuarsi nel biennio 1997-1998.

2. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della FI.L.S.E., fino ad un incremento di valore di capitale di lire 7.000.000.000 in occasione di ulteriori aumenti di capitale fino ad un massimo di lire 14.000.000.000.

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 2.500.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 1997 e dotazione di lire 2.500.000.000 in termini di competenza del capitolo 9710 "Partecipazione regionale alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A." iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998.
2. Il restante onere di lire 5.000.000.000 trova riscontro per la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997/1999, alla rubrica 7.1.3..
3. Per l'autorizzazione di spesa delle successive quote si provvede con legge di bilancio.

TITOLO III

RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI

Articolo 9

(Unificazione delle partecipazioni regionali)

1. Il Consiglio regionale nell'affidamento alla FI.L.S.E. delle proprie partecipazioni in società, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, o di specifici finanziamenti per la partecipazione in società da promuovere o già costituite, autorizza la Giunta regionale a stabilire con apposita convenzione, sentito il Comitato della Programmazione ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, gli indirizzi e le direttive programmatiche, nonché le linee progettuali a cui la FI.L.S.E. dovrà attenersi nella gestione delle partecipazioni affidate.

Data a Genova, addì 21 gennaio 1998

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1998

___Num:0003

___Boll__Uff__Num:3

___Boll__Uff__Anno:1998